

N. R.G. 15058/2021



TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE CIVILE

DECRETO

nella causa n. r.g. 15058/2021 promossa da:

, con l'avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE DI BOLOGNA,

RESISTENTE/I

Il Giudice Marco Gattuso,

LETTO il ricorso pervenuto in data 28 dicembre 2021 con il quale la parte ricorrente chiede ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che – anche con decreto *inaudita altera parte* – il Tribunale accerti «*il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza*», e in subordine accerti «*il diritto del ricorrente alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente attivazione del sub-procedimento per l'acquisizione del parere di cui all'art. 19, co. 1.2 TU 286/98, ordinando al Questore di Bologna ogni conseguente adempimento di legge in riferimento al rilascio del permesso di soggiorno a tale titolo*»,

ha emesso il seguente

DECRETO

RILEVATO che il ricorrente in data 15 dicembre 2021 ha presentato presso la Questura resistente richiesta di rilascio di permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386 (doc. 2, ricorrente), dichiarata irricevibile dalla resistente con provvedimento in data 16 dicembre 2021 in ragione della ravvisata carenza di documentazione (passaporto in corso di validità);

RITENUTO che il ricorso cautelare sia ammissibile nella parte in cui viene richiesto l'accertamento del diritto del ricorrente alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, *cit.*, non rinvenendosi per contro, in questa fase, competenza del Tribunale in ordine all'accertamento dei presupposti per il rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale prima della decisione delle Autorità amministrative competenti (sicché non appaiono conferenti, in questa sede, gli argomenti svolti dal ricorrente in ordine alla rilevanza o meno della documentazione prodotta, la quale dovrà essere vagliata nel corso del procedimento amministrativo e, in caso di ricorso, in sede giurisdizionale);

OSSERVATO, quanto al *fumus*, che la categoria della irricevibilità, richiamata dall'art. 2, primo comma L. n. 241/1990 al solo fine di consentire alla Pubblica Amministrazione competente l'adozione di provvedimenti con motivazione semplificata (limitata a un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo), sia necessariamente di stretta interpretazione in materia di diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in cui il procedimento amministrativo è propedeutico rispetto alla

cognizione del giudice, posto che ogni interpretazione estensiva rischierebbe di sottrarre la domanda al proprio giudice naturale;

che nella materia della protezione internazionale una esegesi particolarmente rigorosa si impone anche in ragione del fatto che l'adozione del provvedimento amministrativo deve seguire necessariamente al parere obbligatorio e vincolante della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, sicché la mancata trasmissione della domanda alla detta Commissione deve escludersi ogniqualvolta l'istanza possa qualificarsi giuridicamente come istanza avente ad oggetto una forma di protezione internazionale o complementare;

che al riguardo appaiono condivisibili le indicazioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo per cui le nozioni di inammissibilità -e, a maggior ragione, di irricevibilità- sono circoscritte alle ipotesi in cui *secondo le stesse allegazioni della parte ricorrente* non ricorrono i presupposti della fattispecie legale (cfr. la Circolare del 19 luglio 2021, pag. 6: «quanto ai limiti di ammissibilità delle istanze, si deve osservare che il concetto di "ammissibilità" è ontologicamente e giuridicamente diverso da quello di "fondatezza", in quanto affinché una domanda sia "ammissibile", essa deve risultare corredata degli elementi che, secondo il richiedente, sostengano il proprio diritto; pertanto, qualora tali elementi siano indicati e presenti, l'istanza dovrà essere ritenuta ammissibile e sottoposta alla valutazione dal competente Collegio territoriale», la sottolineatura è contenuta nel testo originale);

ne consegue che la ravvisata carenza di documentazione, per quanto rilevante o addirittura decisiva ai fini della decisione, non può mai dare luogo a una pronuncia semplificata di irricevibilità (o inammissibilità), atteso che tale forma può essere adottata soltanto se già *sul piano delle allegazioni dello stesso ricorrente* emerge la radicale carenza degli stessi presupposti giuridici del procedimento, ossia emerge *ictu oculi* la carenza della stessa titolarità del diritto soggettivo in capo al ricorrente (ad esempio: istanza proposta da un cittadino italiano), ma non quando una istanza sia proposta da un soggetto astrattamente legittimato ad agire, posto che in tal caso ogni valutazione in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento in concreto del diritto soggettivo, attiene evidentemente al merito;

RILEVATO, quanto al *periculum in mora*, che è manifesto il pericolo di danno grave e irreparabile conseguente alla mancata iscrizione della domanda, tanto in termini di rischio di espulsione dal territorio nazionale che di mancata tempestiva valutazione di merito in ordine al rilascio del permesso di soggiorno (in particolare per gli effetti, fra gli altri, sul diritto al lavoro e alla salute);

RITENUTO per conseguenza che allo stato degli atti e salvo ulteriore approfondimento nel contraddittorio con le parti, appaiano sussistere elementi con riguardo tanto al *fumus* che al *periculum*;

RITENUTO che, attesa la persistente emergenza sanitaria e la necessità di prevenire il pericolo di contagio, la disciplina emergenziale vada interpretata nel senso che sia consentito adottare, entro il termine del 31 dicembre 2021, decreti con i quali si dispone la trattazione cartolare anche per udienze immediatamente successive al detto termine;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *sexies*, secondo comma e 700 c.p.c.,

DISPONE che la parte resistente iscriva la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1. D.L.vo 25 luglio 1998 n. 386 presentata dal ricorrente, con conseguente attivazione del procedimento;

FISSA per la discussione del ricorso cautelare l'udienza del 31 gennaio 2022 ore 9.00, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a controparte resistente entro il 7 gennaio 2022;

DISPONE il suo svolgimento nella suddetta data secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77;

ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima della suddetta data per il

deposito telematico di brevi note scritte;

AVVERTE le parti che l'omesso deposito delle note scritte di cui sopra avrà valore di mancata comparizione in udienza;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bologna, 29 dicembre 2021

IL GIUDICE

(dott. Marco Gattuso)